

FAQ PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART 37 D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.5

Ultimo aggiornamento: 21 marzo 2024

1. Quale è l'ambito di applicazione del programma triennale dei lavori e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi?

Il programma triennale dei lavori e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ricomprendono tutti i progetti di lavori e gli acquisti la cui realizzazione richieda procedure di affidamento di contratti rientranti nell'ambito di applicazione nel D.Lgs.36/2023 ai sensi dell'art.7 e dell'art.13 dello stesso codice.

2. In quale rapporto stanno la programmazione ex art.37 e la programmazione del Partenariato pubblico-privato ex art.175 comma 1 del codice

Il programma triennale dei lavori e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ricomprendono le concessioni e le altre forme di apporto di capitale privato, del quale infatti è richiesto, nella scheda D per i lavori e nella scheda H per forniture e servizi, di indicarne la tipologia distinguendo: finanza di progetto; concessione di costruzione e gestione e concessione di forniture e servizi; sponsorizzazione; società partecipate o di scopo; locazione finanziaria e contratto di disponibilità.

Pertanto il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui al comma 1 dell'art.175 del codice si considera ricompreso nei programmi triennali di lavori, forniture e servizi di cui all'art.37 e non richiede alcun processo di redazione e approvazione autonomo.

3. Gli affidamenti a Società in House sono oggetto della programmazione triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi?

Gli affidamenti alle Società in House di cui all'articolo 7 comma 2 del D.Lgs.36/2023, ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE rientrano tra i contratti esclusi dall'applicazione del codice, come risulta dal richiamo delle stesse nell'art.2 comma 1 lett.m) dell'allegato I.1 al suddetto Codice

Pertanto, gli interventi e acquisti oggetto di tali affidamenti non devono essere inseriti nei programmi triennali da parte della stazione appaltante. Sarà la Società in House, nel proprio programma, nel caso in cui questa preveda una procedura di appalto o concessione per la realizzazione dell'intervento o per l'acquisizione del bene o servizio, ad indicare l'intervento o l'acquisizione del bene o servizio nei programmi triennali ed elenco annuale.

4. Quali sono le schede cui fare corretto riferimento per la redazione del programma triennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi?

Il programma triennale dei lavori e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi sono redatti utilizzando le schede, rispettivamente, A-F e G-I nella versione aggiornata tecnicamente e pubblicata sul sito Servizio Contratti Pubblici – Documentazione Tecnica a supporto, disponibile all'indirizzo https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/documentazione_tecnica_prog.page con l'obiettivo di ottimizzare la compilazione ed assicurare la coerenza dei dati e dei sistemi di classificazione.

5. Qual è l'oggetto da considerare come unità della programmazione e come tale identificato univocamente dal Codice CUI, e quindi cosa si intende per lavoro ed acquisto ai sensi della programmazione?

L'oggetto della programmazione che viene identificato univocamente dal Codice CUI rilasciato dal programma, ha natura diversa nel caso della programmazione dei lavori e in quella degli acquisti di beni e servizi.

Nel primo caso l'unità di programmazione, definita anche "intervento", cui devono riferirsi le informazioni delle singole "righe" della scheda D (interventi del programma triennale), della scheda E (interventi dell'elenco annuale) e della scheda F (elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma, non riproposti e non avviati). coincide con l'intero progetto di realizzazione dei lavori e come tale comprende anche le forniture e i servizi cosiddetti "connessi" di cui al comma 10 dell'art.41 del Codice e gli eventuali ulteriori necessari alla realizzazione dello stesso ed a tal fine inclusi nel quadro economico dell'intervento.

Il progetto può essere inserito in programmazione nella sua unitarietà oppure per singolo lotto funzionale - da intendersi secondo la definizione dell'art.3 comma 1, lettera s) dell'allegato I.1 al Codice – in cui può essere suddiviso. Nel primo caso, qualora come per tutti i lavori pubblici ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, sussista l'obbligo di richiesta del Codice CUP di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'intervento coincide con il progetto identificato univocamente da tale codice. Si ricorda altresì che l'inserimento del singolo lotto funzionale è consentito purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'articolo 37, comma 2, del Codice e quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

Nel caso degli acquisti di beni e servizi l'unità di programmazione, definita anche "acquisto", cui devono riferirsi le informazioni delle singole "righe" della scheda G (acquisti del programma) e della scheda H (elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente programma, non riproposti e non avviati) corrisponde di norma a ciò che si prevede di ricomprendere in ogni singola procedura di affidamento che sarà successivamente identificata dal Codice Identificativo di Gara (CIG) rilasciato da ANAC.

È tuttavia consentito anche di aggregare più procedure di affidamento in un unico acquisto indicando dunque in programmazione la gara unica di cui si prevede costituiranno i singoli lotti.

Tale facoltà è ammessa tipicamente ma non esclusivamente per gli acquisti delle Aziende del Sistema Sanitario che altrimenti vedrebbero il proprio programma eccessivamente frazionato nei singoli acquisti.

La scelta fra le due opzioni di cui sopra non è comunque vincolante ai fini della successiva scelta della effettiva modalità di espletamento dell'affidamento (con unica gara o per singola procedura). Si osserva che nel secondo caso l'acquisto (CUI) darà luogo a più CIG.

Fra gli acquisti del programma degli acquisti di beni e servizi sono ricomprese, quali singole procedure di affidamento, anche le forniture e servizi connessi alla realizzazione dei lavori di cui al comma 10 dell'art.41 del Codice anche qualora computate nel quadro economico degli interventi inclusi nel programma triennale dei lavori.

In ultimo si sottolinea che le opzioni di rinnovo espresso e di proroga tecnica di un contratto, essendo la relativa spesa già contenuta nella stima del valore dell'acquisto originario, non costituiscono acquisto a sé stante ai fini della programmazione e non devono pertanto essere oggetto di nuova programmazione distinta.

6. In quali casi un intervento o acquisto può essere inserito in programmazione come singolo lotto funzionale?

L'inserimento, come intervento, del singolo lotto funzionale di lavori - da intendersi secondo la definizione dell'art.3 comma 1, lettera s) dell'allegato I.1 al Codice – è consentito purché con riferimento all'intero lavoro, se di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'articolo 37, comma 2.

È prevista altresì la possibilità, in considerazione del richiamo presente nel comma 9 dell'art.6 dell'all.I.5, che un acquisto possa anche essere inserito in programma suddiviso in lotti funzionali. È da intendere tuttavia che tale circostanza, in base alla definizione dell'art.3 comma 1 lett. s) dell'allegato I.1 del Codice, sia ammessa per i soli "servizi generali" la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti. Un esempio potrebbe essere rappresentato dall'affidamento di servizi di gestione di strutture o infrastrutture realizzate a loro volta per lotti funzionali.

Sia per il caso degli interventi di lavori che per gli acquisti di forniture e servizi si intende che la stima del valore da considerare ai fini dell'inclusione del programma, ovvero del superamento delle soglie di cui ai commi 2 e 3 dell'art.37 del codice, debba essere riferita all'intero lavoro o acquisto, e quindi un lotto funzionale ricompreso nel programma anche se singolarmente al di sotto di dette soglie. Ciò anche, per i lavori, al fine di consentire di quantificare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro come richiesto dal comma 9 art.3 dell'all.I.5.

7. Come si determina l'annualità alla quale assegnare l'intervento o acquisto?

L'intervento o l'acquisto oggetto di programmazione è assegnato all'annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento, la cui data si può far coincidere con quella

della richiesta del Codice Identificativo di gara (CIG).

Nel caso di intervento di lavori che prevede più appalti, si considera la data di avvio previsto della procedura per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori.

Per quanto sopra, un intervento o un acquisto dovrà essere inserito nella annualità corrispondente a quella di previsione dell'avvio della procedura di affidamento anche nel caso in cui i relativi costi siano previsti a partire dall'annualità successiva.

8. Cosa si intende per interventi e acquisti non avviati e non riproposti da riportare nelle schede F e I dei rispettivi programmi?

Nella scheda F, per i lavori, e nella scheda I, per gli acquisti di forniture e servizi, devono essere riportati gli interventi o acquisti ricompresi nell'elenco annuale o prima annualità dell'anno precedente e per i quali non si sia provveduto al previsto avvio della procedura di affidamento, non per slittamento dei tempi (nel qual caso l'acquisto o l'intervento andrebbe riproposto nel nuovo programma) ma per rinuncia a realizzare l'intervento.

Fra gli interventi o acquisti per i quali si sia rinunciato sono da considerare anche quelli relativi a gare o procedure avviate e successivamente annullate in via definitiva, intendendo per tali quelle per le quali non si intenda procedere a nuovo affidamento.

La possibilità -prevista per i lavori (art. 5, comma 9, lettera a), dell'all.I.5), e per le forniture e servizi (art. 7, comma 8, lettera a), dell'all.I.5) - di aggiornare in corso d'anno il programma a seguito della cancellazione di uno o più interventi o acquisti già previsti nell'elenco annuale, non esime dall'obbligo di riportare gli stessi interventi o acquisti "cancellati" fra quelli non riproposti e non avviati del successivo programma. La scheda F (lavori) e I (forniture e servizi) devono, pertanto, riportare interventi e acquisti non riproposti e non avviati se presenti anche in un solo elenco annuale delle possibili diverse versioni approvate del precedente programma.

La ratio che sottostà all'obbligo di compilazione di queste schede è che ciascun intervento o acquisto previsto nell'elenco annuale o prima annualità del programma trovi sempre successivo riscontro in una delle tre seguenti alternative:

- nell'avvio di una procedura di affidamento e pertanto nella richiesta di un CIG;
- nella riproposizione nel successivo programma se l'avvio della procedura di affidamento è slittata all'anno successivo;
- nell'elenco delle schede F ed I.

Come tale si ritiene che un intervento di importo fra i 100 e i 150 mila euro compreso nell'elenco annuale del programma 2023-2025 e un acquisto di importo fra 40 e 140 mila euro compreso nella prima annualità del biennale 2023-2024 del programma forniture e servizi, debba essere riportato rispettivamente nella scheda F e I del triennale 2024-2026 ma solo qualora non avviato per rinuncia all'intervento.

9. Devono essere riportati nelle schede F e I i lavori e le forniture il cui avvio sia rimandato oltre il termine temporale di riferimento del programma?

La rinuncia contempla anche il caso in cui l'avvio del procedimento sia stato posticipato oltre il termine triennio di riferimento temporale del programma. Il termine "rinunciato all'attuazione" con il quale si chiude il comma 3 dell'art.5 dell'all.I.5, deve pertanto essere riferito all'arco temporale del programma, ovvero essere inteso come "rinunciato all'attuazione entro il termine temporale (triennio) coperto dal programma".

10. Quali sono i criteri di determinazione del valore dell'intervento e dell'acquisto ai fini dell'inclusione nel programma?

L'importo stimato da considerare ai sensi del comma 2 (lavori) e del comma 3 (forniture e servizi) dell'art.37 del D.Lgs.36/2023, ovvero al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di inclusione dell'intervento/acquisto nel programma, deve essere calcolato secondo le indicazioni dell'articolo 14 comma 4 dello stesso Codice, ovvero essere riferito all'appalto "basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante" tenendo "conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara" oltre che degli eventuali "premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti".

Qualora per la realizzazione dell'intero intervento o progetto di lavori riportato nel programma si prevedano più appalti, come nel caso, per i lavori, di affidamenti di servizi e forniture connessi e, per le forniture e servizi, di gare articolate in più lotti, il valore da considerare ai fini dell'inclusione nel programma sarà dato dal valore stimato dell'appalto principale, che nel caso dei lavori coincide con quello di realizzazione degli stessi, o del lotto di maggiore importo.

Nel caso in cui oggetto di programmazione sia una concessione di lavori, forniture o servizi, l'importo è calcolato ai sensi del comma 1 dell'art.179 del Codice come valore "costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi." In questo caso le voci da considerare dovranno almeno comprendere quelle indicate nel comma 3 del medesimo articolo.

11. L'amministrazione ha facoltà di includere in programmazione interventi o acquisti di importi inferiore alla soglia indicata nell'art. 37 e 50, c. 1 lett. a) e b) del codice?

Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di includere nei programmi interventi o acquisti di importo inferiore a 150 mila euro per lavori e a 140 mila euro per servizi e forniture.

12. Come deve essere intesa, sia per il programma dei lavori che per quello di forniture e servizi, la coerenza con gli atti di programmazione e con il bilancio di cui all'art. 37, c. 1 e c. 2 del codice?

Una volta stimato il valore dell'intervento, prima condizione da verificare ai fini del comma 1 dell'art. 37 del codice, ovvero ai fini dell'inclusione del programma a prescindere dall'annualità nella quale l'intervento è riferito, è la coerenza:

- “con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione” che nel comma 1 dell'art.3 dell'all.I.5 più puntualmente sono definiti come quelli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, per i Ministeri, ed al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le Regioni, gli Enti locali e i loro organismi;
- “con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.”

La coerenza con il bilancio è più precisamente declinata nella lettera b) dello stesso comma 2 art.37 quale requisito specifico degli interventi da ricomprendere nell'elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell'art.3 dell'all.I.5, e corrisponde all'obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi connessi previsti dall'intervento anche richiedendo di specificare, per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. La coerenza dovrà essere garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma, ovvero nella scheda D.

La coerenza, e quindi la previsione in bilancio della copertura finanziaria, è richiesta nei casi in cui l'intervento sia finanziato in tutto o in parte con somme in bilancio e non invece con esclusivo ricorso all'apporto di capitali privati e/o alla cessione in disponibilità dell'immobile ai sensi del comma 4 dell'art.3 dell'all. I.5.

Per Regioni ed enti locali il programma, nell'elencazione degli immobili disponibili di cui alla scheda C, deve trovare coerenza anche con il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. La coerenza con il bilancio riguarda anche lo schema del programma da adottare preventivamente all'approvazione?

La coerenza con il bilancio è da intendersi riferita alla sola approvazione del programma e non necessariamente anche all'adozione dello schema di programma prevista dal comma 4 dell'art.5 dell'all. I.5. Il richiamo, in tale ultimo comma, al rispetto del comma 1 dell'art. 37 ed ai successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo dell'all.I.5, deve essere interpretato come mera raccomandazione di tenere conto che un eventuale ritardo nei tempi di adozione dello schema di programma, cui potrebbe fare seguito un ulteriore periodo dedicato alla presentazione di osservazioni (ai sensi del successivo comma 5), rischierebbe di pregiudicare il rispetto del termine di 90 giorni fra decorrenza degli effetti del proprio bilancio e approvazione del programma disposto dal successivo comma 6.

14. Quali sono gli importi da riportare all'interno del programma per ciascun intervento di lavori?

Nel caso dei lavori il valore complessivo da riportare nelle schede B-D-F dell'intervento è calcolato ai sensi dell'art.3 comma 6 dell'all.I.5 del Codice *“l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale”*.

Tale disposizione è completata dalla ulteriore specificazione contenuta nello stesso comma, che recita: *“nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico”* intendendo per tale il quadro economico complessivo del progetto qualora comprendente più appalti come nel caso di quelli per forniture e servizi connessi. Pertanto, tale importo complessivo, in caso di appalto:

- a) è dato dal valore calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.14 (vedi faq.10) integrato dalle ulteriori voci, come tipicamente l'IVA, ricomprese nel quadro economico dell'intervento;
- b) nei casi in cui l'intervento includa più appalti, quali quelli, per i lavori, per l'affidamento delle forniture e dei servizi connessi, il valore da riportare nelle schede è dato dalla somma dei valori di ogni singolo appalto calcolato secondo il criterio di cui alla lettera a);
- c) per gli interventi inseriti nella seconda e terza annualità del programma per i quali il quadro economico non sia stato già definito, il calcolo degli importi da riportare nelle schede è effettuato con riferimento ad una previsione del successivo quadro economico.

Un caso particolare è rappresentato dai costi di progettazione di un lavoro che sia suddiviso in lotti funzionali. Può infatti presentarsi la circostanza che si sia provveduto ad un incarico di progettazione unico per due o più lotti funzionali. In tale caso, i costi della progettazione, quale servizio connesso ai sensi del comma 6 dell'art.3 che dovranno comunque essere oggetto della programmazione di servizi se di importo superiore a 140 mila euro, potranno essere imputati a discrezione:

- su uno dei lotti (ad es. sul lotto funzionale principale, se esistente o individuabile o sul lotto che si prevede di realizzare per primo);
- in quota parte sui singoli lotti funzionali laddove i costi siano ripartibili in base a parametri certi (es. km di strade o mq di superficie).

15. Quali sono gli importi da riportare all'interno del programma per ciascun acquisto di beni o servizi?

Nel caso delle forniture e dei servizi l'importo da riportare nelle schede G e H di ogni singolo acquisto è calcolato ai sensi dell'art.6 comma 5 dell'all.I.5 del Codice quale risultante *“dalla stima del valore complessivo”*, che *“per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, (corrisponde agli) importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime”*.

Pertanto, tale importo complessivo:

- a) è dato dal valore calcolato ai sensi del comma 4 dell'art.14, per gli appalti e ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art.179 per le concessioni di forniture e servizi (già considerato ai fini della valutazione

- dell'inserimento dell'intervento nel programma) integrato dalle ulteriori voci, come tipicamente l'IVA, ricomprese nel prospetto economico dell'intervento;
- b) in caso l'acquisto sia stato inserito in programmazione come gara composta da più lotti, l'importo è calcolato come somma di quello di singoli lotti;
 - c) per gli acquisti inseriti nella seconda e terza annualità del programma per i quali il prospetto economico non sia stato già definito, il calcolo degli importi da riportare nelle schede dovrà essere effettuato con riferimento ad una previsione del successivo prospetto economico.

16. Relativamente alle concessioni, quali risorse devono essere individuate come pubbliche e quali come apporto di capitali privati?

Nel caso delle concessioni di lavori l'importo da riportare nelle schede del programma deve essere riferito al quadro economico dell'intervento o progetto per la realizzazione del lavoro, sempre eventualmente comprensivo degli acquisti di beni e servizi connessi e, dunque, non ricomprendere il fatturato del concessionario per l'intera durata del contratto come anche i costi e gli utili della gestione del servizio invece ricompresi nell'importo di cui ai commi 1 e 3 dell'art.179 del Codice considerato ai fini dell'inclusione nel programma di cui alla faq 1, se non per la quota parte utile alla copertura dei costi necessari alla realizzazione del lavoro.

Gli importi, nel caso dei lavori, devono quindi riferirsi alla realizzazione dell'Opera e non a quelli della sua successiva gestione, che comunque dovrebbe essere oggetto di programmazione dei servizi e forniture.

Per la determinazione degli importi da riportare nelle schede del programma, al valore stimato della concessione ai sensi dell'art.179 del codice, così come ricalcolato, come sopra, per i lavori, nel caso delle concessioni sia di lavori che di servizi si aggiungono, al pari degli appalti, l'IVA, le eventuali altre imposte e le altre spese (spese tecniche, incentivi, spese per commissioni aggiudicatrici, contributo ANAC, spese per pubblicità etc.).

Nella suddivisione delle fonti di finanziamento saranno individuate:

- come risorse pubbliche:

- a) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- b) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- c) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- d) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.

- come apporto di capitali privati (per i lavori solo relativamente alla quota parte stimata come necessaria a coprire la realizzazione dell'opera):

- a) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
- b) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione.

17. Come devono essere ripartiti gli importi relativi alla stima dei costi di un intervento o di un acquisto fra le annualità del programma?

Premesso che gli anni ai quali si riferiscono i relativi campi della scheda D (lavori) e della scheda H (forniture e servizi) dell'all.I.5 sono da ricollegare alle annualità del programma (ad es. per primo anno del programma 2024-2026 si intenderà il 2024 e non il primo anno nel quale si prevede di dare avvio all'intervento o all'acquisto), gli importi relativi alla stima dei costi per la realizzazione dell'intervento o dell'acquisto devono essere ripartiti in base alla distribuzione effettiva o prevista della spesa fra le diverse annualità del bilancio sulla base del criterio di competenza, cumulando insieme (colonna "annualità successive") quella posteriore all'arco temporale di riferimento del programma.

In particolare, in corrispondenza del primo anno andranno allocati gli importi relativi alla copertura finanziaria presente nella corrispondente annualità del bilancio. Sul secondo anno e nel terzo, laddove non si possa fare riferimento ad una disponibilità di bilancio pluriennale, si riporteranno gli importi che si prevede di allocare nei successivi corrispondenti bilanci annuali. Lo stesso criterio si seguirà per indicare l'ammontare della spesa prevista per l'insieme degli anni successivi all'arco temporale di riferimento del programma.

Gli importi di tutte le annualità del programma saranno eventualmente incrementati dagli apporti di capitali privati e/o, per i lavori, dal valore degli immobili resi disponibili a seguito di alienazione o cessione di diritto di godimento di cui alla scheda C. Sia per i capitali privati che per gli immobili, gli importi dovranno essere imputati sull'annualità corrispondente a quella nella quale saranno utilizzati quale finanziamento alla realizzazione dell'opera, ovvero, nel caso di cessione o trasferimento dell'immobile nella disponibilità del concessionario, all'annualità nella quale avverrà la messa in disponibilità in bilancio.

18. L'importo complessivo dell'intervento contiene anche le spese eventualmente già sostenute?

L'importo complessivo finale dell'intervento, da riportare nell'apposita colonna delle schede D ed H comprende, oltre alla somma degli importi distribuiti fra le diverse annualità del programma, anche le eventuali spese già sostenute per interventi o acquisti accessori, ovvero connessi al lavoro o all'acquisto o che comunque utilizzano importi stanziati e impegnati su bilanci antecedenti e che, dunque, non hanno riscontro nel bilancio "attuale". Si vedano anche le note (in entrambi casi n.9) riportate nelle stesse schede.

Un esempio è costituito dai costi relativi alla progettazione di un lavoro, da intendersi quali servizi connessi ai sensi del comma 10 dell'art. 41 del codice, ricompresi nel quadro economico di un lavoro da avviare e che, in base alle disposizioni del comma 6, dell'art.6, dell'all.I.5 saranno stati, se

di importo pari o superiore a 140 mila €, oggetto anche di programmazione separata nell'ambito degli acquisti di servizi.

19. Come si calcolano gli importi da riportare nel quadro delle risorse di cui alla scheda iniziale "A" per i lavori e "G" per acquisti di forniture e servizi?

Gli importi relativi alla somma delle risorse necessarie alla realizzazione del programma, di cui alle schede A e G ("quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma") sono calcolati in automatico dagli applicativi secondo le regole tecniche disponibili sul sito Servizio Contratti Pubblici all'indirizzo:
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/documentazione_tecnica_prog.page.

In particolare, per ciascuna annualità, viene calcolata la somma degli importi riportati negli elenchi di dettaglio di cui, rispettivamente per lavori e per forniture e servizi, alla scheda D ed alla scheda H ed in questo ultimo caso al netto dei servizi e delle forniture "connessi" di cui al comma 6 dell'art.6 dell'all. I.5. Il totale delle risorse di cui all'ultima colonna di ciascuna scheda A e G è calcolato invece come somma delle annualità della medesima essendo riferita alle spese necessarie a soddisfare le esigenze del triennio e non al completamento di tutti gli interventi previsti in programma.

20. Quali sono, oltre ai lavori da realizzare, gli ulteriori oggetti della programmazione triennale dei lavori pubblici?

Ai sensi dell'art.37 e dell'allegato I.5 del Codice, l'oggetto del programma triennale dei lavori pubblici non è costituito dai soli interventi (lavori o loro lotti funzionali), ma anche:

- dagli immobili disponibili che, tramite la vendita o cessione di diritto di godimento, a titolo di contributo, possono contribuire alla copertura finanziaria di un intervento ricompreso nel programma;
- dalle Opere incompiute, così come definite dall'art.1 del DM 42/2013, indipendentemente dal loro valore;

Il programma deve essere pertanto redatto quando è presente anche solo uno dei seguenti oggetti:

- ✓ interventi (lavori o loro lotti funzionali) di importo stimato pari o superiore a 150 mila € (scheda D) ai quali potranno eventualmente essere collegati uno o più immobili (scheda C) che verranno posti nella disponibilità dell'operatore economico o venduti al fine di finanziare in tutto o in parte la realizzazione degli interventi del programma;
- ✓ Opere incompiute a prescindere dall'importo (scheda B);
- ✓ interventi previsti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti o non avviati (scheda F).

21. Quali sono le condizioni per l'inserimento di un intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori?

Gli interventi, per essere inseriti nel programma triennale (scheda D) ed essere eventualmente inclusi nell'elenco annuale (scheda E), devono rispondere contemporaneamente alle condizioni che si riassumono di seguito in forma schematica.

tipologia criterio	prima annualità (elenco annuale)	seconda e terza annualità
valore stimato	pari o superiore a 150 mila € del valore stimato ai sensi dell'art.14 (appalti) o dell'art. 179 (concessioni) del codice	
coerenza con atti di programmazione	coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	
coerenza con il bilancio	previsione in bilancio della copertura finanziaria, ovvero apporto capitale privato o corrispettivo immobile disponibile	
previsione avvio procedura di affidamento	previsione avvio nella prima annualità	previsione avvio nella seconda o terza annualità
livello di progettazione (solo interventi di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)	approvazione del documento di indirizzo della progettazione	approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (non necessario in caso di lavori di manutenzione ordinaria)
conformità urbanistica	conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti adottati	

22. In quali casi un'opera incompiuta deve essere indicata nell'apposita scheda B del programma triennale dei lavori?

Le Opere incompiute dovranno essere ricomprese nel programma (scheda B) indipendentemente dal loro valore e quindi anche se di valore stimato inferiore a 150 mila €, se rispondenti alla definizione di cui all'art.1 del DM 42/2013.

La scheda B e le collegate schede C, D ed E, sono state definite in modo da consentire la

rispondenza al contenuto dell'elenco anagrafe delle Opere Incompiute di cui al DM 42/2013.

23. Dove devono essere riportate le informazioni relative all'intenzione di procedere o meno al completamento dell'Opera Incompiuta?

Le Opere Incompiute per le quali si intende procedere al completamento, e, laddove necessario, a tale fine si sia provveduto ad una rideterminazione dei lavori e ad individuare le risorse finanziarie, sono inserite nell'elenco di interventi di cui alla scheda D e, qualora ricorrano i requisiti di cui al comma 8 dell'art.3 dell'all. I.5, nell'elenco annuale di cui alla scheda E dello stesso allegato I. 5 del codice.

Tale ultima disposizione è tuttavia da intendersi obbligatoria per i soli interventi il cui "valore stimato", ai sensi dell'art. 14 dello stesso codice, sia pari o superiore a 150 mila €. Ai fini dell'inclusione fra gli interventi di cui alla scheda D ed eventuale scheda E, si considera il solo valore dei lavori necessari per il completamento e non quello dell'intera opera così come risultante dal quadro economico dell'ultimo progetto approvato. In caso tali lavori di completamento siano inferiori ai 150 mila € dovranno essere fornite alcune informazioni aggiuntive da inserire nel riquadro "*Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzati nel Programma triennale)*" della scheda B; ciò in previsione della possibilità di consentire prossimamente alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di rilevazione delle opere pubbliche incompiute di cui al DM 42/2013 direttamente tramite l'invio di detta scheda B dell'applicativo SCP in argomento.

Il comma 5 dell'art. 4 dell'all.I.5 rappresenta casi di soluzioni alternative al completamento già richiamate al comma 1 del medesimo articolo. In particolare, se non si intende procedere al completamento:

- a. nel caso in cui si intenda rendere l'immobile disponibile per la realizzazione o il finanziamento di un altro intervento del programma, lo si elencherà, al pari degli altri di cui al comma 4 dell'art.3 del dell'all. I.5, fra quelli di cui alla scheda C, indipendentemente dal suo valore stimato;
- b. nel caso in cui si intenda procedere alla demolizione, si riporterà fra gli interventi del programma ed eventualmente dell'elenco annuale solo se il valore stimato dei lavori di demolizione siano pari o superiori a 150 mila €.

Nei rimanenti casi le soluzioni alternative di cui al comma 1 dell'art.4 si desumono dalle informazioni fornite nella scheda C.

In caso di intervento di demolizione, a prescindere dall'importo, nella scheda B, in aggiunta ai costi gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera (da intendersi come costi di demolizione) dovranno essere riportati negli appositi specifici campi, anche di quelli per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. Come tutti gli altri importi da riportare nelle schede, anche tali costi, in quanto riferibili ad un quadro economico, sono da intendersi, al lordo dell'IVA.

24. Cosa si intende per Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse di cui all'allegato I della delibera ANAC 264/2023 (Trasparenza) associata in tale allegato all'All.I.5?

L'eventuale avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute indicate nella scheda B del Programma triennale, per quanto non direttamente richiamato nella stessa programmazione, è comunque oggetto di trasparenza ai sensi e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 264/2023.

25. In quali casi un immobile disponibile deve essere indicato nell'apposita scheda del programma triennale dei lavori?

Gli immobili saranno ricompresi nel programma (scheda C), indipendentemente dal loro valore (pari, superiore o inferiore ai 150 mila €), qualora rientrino in una delle categorie sotto elencate in quanto connessi al finanziamento o alla realizzazione di un intervento ricompreso nel programma:

- ✓ oggetto di cessione ovvero beni di proprietà dell'amministrazione oggetto di trasferimento a titolo di corrispettivo totale o parziale, della proprietà;
- ✓ la cui alienazione consenta finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, ovvero alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche;
- ✓ concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

L'elenco degli immobili da considerare nella disponibilità per il finanziamento del programma rientranti nelle casistiche elencate secondo le indicazioni del comma 4 dell'art.3 dell'all.I.5 è riportato nella scheda C con indicazione, per ciascun immobile, dell'intervento (CUI) del quale costituiscono fonte diretta (vendita) o indiretta (cessione diritto di godimento a titolo di contributo) di finanziamento.

26. Come si calcola il valore dell'immobile disponibile e come deve essere riportato nelle schede del programma?

Il valore dell'immobile ai sensi di quanto sopra è *“stabilito sulla base del valore di mercato determinato dagli uffici titolari dei beni immobili.”*

L'importo da riportare nella scheda C, e che dovrà essere imputato alla annualità nella quale si prevede che il bene sarà ceduto o trasferito nella disponibilità dell'operatore economico, dovrà essere relativo all'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento. Corrisponderà pertanto al valore dell'immobile da trasferire, e dunque, qualora parziale, solo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento ovvero, nel caso, al valore del titolo di godimento

oggetto di cessione.

Nel caso l'immobile sia alienato ed il corrispettivo sia utilizzato come fonte di finanziamento per la realizzazione dell'opera, l'importo dovrà essere imputato con riferimento all'annualità nella quale tale finanziamento (risorsa) sarà utilizzata ovvero resa disponibile in bilancio.

27. In caso di nomina di un responsabile della fase di programmazione ai sensi del comma 4 art.15 del codice, quale nominativo di responsabile deve essere riportato all'interno del programma?

Per ciascun intervento o acquisto del programma deve essere riportato il Responsabile unico del Progetto (RUP) di cui all'art.15 del codice anche nel caso in cui sia stato nominato un responsabile per la fase di programmazione o per le ulteriori fasi di progettazione, affidamento o esecuzione.

28. In quale relazione fra loro stanno i tempi di approvazione del programma dei lavori ed i tempi di approvazione del bilancio?

L'arco temporale all'interno del quale il programma triennale di lavori deve essere approvato è individuato dal comma 1 dell'art. 37 del codice e dal comma 6 dell'art.5 dell'all.I.5: il comma 1 dell'art. 37 del codice, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il bilancio, indica implicitamente che l'approvazione del primo non possa precedere quella del secondo; il comma 6 dell'art.5 dell'all.I.5 definisce il termine massimo disponendo che il programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere "approvato" entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.

Entro tali novanta giorni dovrà essere stato adottato lo schema di programma, consentita la presentazione delle eventuali osservazioni entro trenta giorni da tale data e approvato il programma non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine per tali osservazioni e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di adozione la quale, si deduce, dovrà avvenire entro i primi trenta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.

29. Quali sono le condizioni per l'inserimento di un acquisto nel programma triennale degli acquisti?

Il programma triennale delle acquisizioni di forniture e servizi dovrà essere redatto in caso di presenza:

- ✓ di almeno un acquisto di valore stimato pari o superiore alla soglia di 140 mila € (scheda H), anche se connesso ad un intervento già oggetto della programmazione triennale di lavori pubblici;
- ✓ di acquisti previsti nella prima annualità del precedente programma (biennale se 2023/2024 e triennale se successivi) e non riproposti o non avviati (scheda I).

Di seguito si riporta il quadro schematico dei requisiti per l'inserimento di un acquisto nel programma.

tipologia criterio	prima annualità	seconda e terza annualità
valore stimato	pari o superiore a 140 mila € del valore stimato ai sensi dell'art.14 (appalti) edell'art. 179 (concessioni) del codice	
coerenza con atti di programmazione	rispetto dei documenti programmatori	
coerenza con il bilancio	previsione in bilancio della copertura finanziaria, ovvero apporto capitale privato	
previsione avvio procedura di affidamento	previsione avvio nella prima annualità	previsione avvio nella seconda e terza annualità
caratteristiche tipologiche	fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica	
raccordo pianificazione CDCe soggetti aggregatori	consultazione della pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e, nel caso, acquisizione di preventivo assenso o verifica di capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno	

30. Come devono essere fornite le indicazioni sulle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni?

Le adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica da fornire, ai sensi del comma 9 dell'art.6 dell'All.I.5 anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, devono essere rese disponibili in apposita relazione o altro atto comunque reso pubblico dall'Amministrazione.

31. Cosa si intende e come devono essere indicati i servizi e le forniture connessi a lavori ed altri acquisti?

Come previsto dal comma 6, dell'art.6, dell'all. I.5 *“il programma triennale di forniture e servizi contiene altresì i servizi di cui all'articolo 41, comma 10 del codice nonché le ulteriori acquisizioni*

di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.”.

Nel caso un acquisto rientri nella categoria di cui sopra, dovrà essere indicato a quale intervento o a quale altro acquisto presente nelle rispettive programmazioni triennali è connesso. Ciò in modo da escluderlo in automatico dal computo/somma degli importi necessari alla realizzazione del programma essendo, tali importi, già ricompresi in quelli degli interventi o acquisti ai quali sono connessi.

Si possono tuttavia verificare alcuni casi particolari:

- a) l'acquisto del programma forniture e servizi è “connesso” ad un intervento di lavori non ancora programmato (es. affidamento di indagini preliminari di vario genere), ovvero non ancora presente nel parallelo programma di lavori (es. biennale 2018-19, triennale 2018-2020): in questo caso si dovrà indicarlo nella scheda H del programma forniture e servizi riportando nel campo “CUI dell'intervento cui l'acquisto è connesso”, il testo standard “non ancora attribuito”;
- b) l'acquisto del programma forniture e servizi è “connesso” ad un intervento che, in quanto avviato nella sua componente principale di realizzazione, sia uscito già dalla parallela programmazione dei lavori: in questo caso l'acquisto dovrà comunque essere indicato come connesso, riportando il CUI dell'intervento lavori. Ciò consentirà di non imputare la relativa spesa nel computo degli importi necessari alla realizzazione del programma. Con l'avvio del lavoro, e quindi con l'esclusione della riproposizione del lavoro in successivi programmi triennali, è infatti da intendere espunta l'intera cifra indicata originariamente in programma per la realizzazione dell'intervento;
- c) gli acquisti di forniture o servizi connessi a lavori siano ricompresi in un acquisto (gara o procedura di affidamento) più ampio, ovvero unitamente ad altri acquisti. In questo caso:
 - a. se tutti gli acquisti dell'appalto sono relativi a servizi o forniture connessi ma riferiti a lavori diversi, si potrà riportare nel campo “CUI dell'intervento cui l'acquisto è connesso”, il testo standard “interventi o acquisti diversi”.
 - b. se solo parte degli acquisti dell'appalto sono relativi a servizi o forniture connessi, si dovranno incorporare e riportare separatamente in programma quelli connessi e quelli “non connessi” con i relativi importi al fine di potere escludere solo i primi dal computo delle risorse necessarie alla realizzazione del programma.

32. In quale relazione stanno i tempi di approvazione del programma degli acquisti di forniture e servizi ed i tempi di approvazione del bilancio?

Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi deve essere approvato entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio. Non è esclusa la possibilità che

programma e bilancio siano approvati contestualmente.

33. Quali sono gli obblighi di pubblicità e trasparenza e di comunicazione a BDNCP del Programma triennale dei lavori e del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi?

Ai sensi del comma 4 dell'art.37 del codice, una volta approvato il programma triennale dei lavori e il programma triennale delle forniture e dei servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione e trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'art.23 comma 5 del codice tramite il Servizio Contratti Pubblici (cfr di seguito).

La pubblicazione, all'interno del sito istituzionale, dovrà essere effettuata all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" anche ai sensi del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alla delibera ANAC 264/2023 per quanto la stessa delibera non riporti esplicitamente tale obbligo. La pubblicazione potrà essere assolta anche riportando il collegamento ipertestuale (URL) al documento presente in diverso luogo nel quale si sia provveduto alla pubblicazione, ivi compresa il sito Servizio Contratti Pubblici del Ministero.

La trasmissione dei Programmi alla BDNCP, ai sensi della lettera a) dell'art.10 della delibera ANAC 261/2023 oltre che ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, è garantita in automatico attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici e l'utilizzo degli applicativi interconnessi fra i quali i sistemi informativi regionali ai quali la stessa piattaforma rimanda.

Tale modalità di trasmissione, a conferma di quella preesistente, è indicata nell'apposito paragrafo della delibera dell'ANAC d'intesa con il MIT n. 582 del 13 dicembre 2023 alla quale si rimanda.

34. Gli obblighi di pubblicità del Programma triennale dei lavori valgono anche per l'adozione dello schema di programma?

Ai sensi del comma 5 dell'art. 5 dell'all.I.5, l'obbligo di pubblicità sul proprio sito Istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente e la comunicazione alla BDNCP di ANAC con le modalità di cui alla delibera ANAC 582/2023, sussiste anche per lo schema di programma di cui al comma 4 dello stesso articolo in particolare ai fini di informare circa la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro i trenta giorni.

35. Quali sono gli obblighi di pubblicità in caso di non avvenuta redazione del programma?

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori o del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di interventi o di acquisti di forniture e servizi che rispondono ai requisiti necessari alla loro inclusione, le stesse sono tenute a darne comunicazione, al pari di un atto di programmazione, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" come da delibera ANAC 264/2023 e relativo allegato.

Per quanto non esplicitato, dall'all. I.5 è da intendersi che la comunicazione della non avvenuta redazione del programma ricomprenda anche l'elenco degli eventuali interventi o acquisti non avviati fra quelli presenti rispettivamente nel precedente elenco annuale (lavori) o nella prima annualità (forniture e servizi) del programma precedente. Tale obbligo può essere assolto con la compilazione e pubblicazione della scheda F o della scheda I in allegato alla comunicazione relativa alla mancata redazione del programma.

36. In quali casi si deve procedere all'aggiornamento in corso d'anno del programma?

L'art.5 comma 9 e l'articolo 7 comma 8, dell'all. I.5 riportano, rispettivamente per il programma triennale dei lavori e per il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, l'elenco dei casi nei quali è possibile, previa apposita approvazione dell'organo competente, la modifica del programma in corso d'anno.

I successivi comma 11 dell'art.5 e comma 9 dell'art.7 indicano i casi nei quali gli interventi o gli acquisti possono comunque essere realizzati anche qualora non inseriti nel programma, in particolare in quanto resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 11, dell'art.5 (per i lavori) e del comma 9, dell'art.7 (per i servizi e le forniture), un lavoro o un servizio/fornitura non inseriti nell'elenco annuale (o nella prima annualità) del programma possono essere "realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione".

Alla luce di quanto sopra, il modificarsi di tutte le informazioni richieste nel programma non legate alla natura, alla tipologia ed al valore (importo) dell'intervento o dell'acquisto, non richiedono un aggiornamento e possono essere "corrette" in occasione del primo aggiornamento utile, ovvero nel programma successivo nel quale l'intervento o acquisto sia eventualmente riproposto.

Ci si riferisce ad esempio:

- al caso di sostituzione del RUP dell'acquisto o dell'intervento
- al caso in cui si segnali nel programma l'intenzione di ricorrere ad un soggetto aggregatore o ad una centrale di committenza ma che, per indisponibilità, l'amministrazione debba: rivolgersi ad altra centrale di committenza; posticipare l'acquisto o la realizzazione dell'intervento; attivare in proprio una procedura di affidamento laddove consentito.

37. In quali casi è consentito dare avvio alle procedure di affidamento in assenza di approvazione del programma?

Per le Regioni e gli Enti locali, al fine di evitare il rischio che ritardi nell'approvazione del programma, dovuti anche a ritardi nell'approvazione dei bilanci rispetto ai quali è richiesta "coerenza", si traducano in un blocco dell'attività contrattuale dell'amministrazione tale da

pregiudicare il tempestivo soddisfacimento del fabbisogno, l'all.I.5, al comma 7, dell'art.5 (lavori) ed al comma 7, dell'art.7 (forniture e servizi), ha previsto la possibilità che, motivando e ferme restando alcune condizioni, le procedure di affidamento siano comunque avviate.

L'inciso "e nelle more della conclusione della medesima" (procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma) contenuto nei commi citati, implicitamente dispone che tali procedure di affidamento non possano comunque concludersi, con l'aggiudicazione, prima dell'avvenuta approvazione del programma. Nel merito, le condizioni poste dalle disposizioni sopra richiamate prevedono che:

- a) risulti comunque avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento del programma, intendendo per tale il triennale e l'elenco annuale sia per i lavori che per forniture e servizi;
- b) l'intervento o acquisto sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, intendendo per tale quello vigente sino all'approvazione del nuovo programma e che abbia l'anno in corso come seconda annualità del triennio;
- c) per i soli lavori, che l'intervento sia altresì previsto dall'elenco annuale dello schema di programma adottato, con ciò chiarendo che l'avvio della procedura non possa essere comunque antecedente all'adozione dello schema stesso;
- d) si provveda ad autorizzare espressamente l'avvio della procedura di affidamento con atto che contenga le specifiche motivazioni sottese all'avvio anticipato.

Nel caso dei lavori, la procedura di approvazione del programma si può considerare già avviata con l'avvio della procedura di adozione dello schema di programma.

Niente pare ostare alla possibilità che, qualora l'acquisto o intervento non sia stato previsto nella seconda annualità del programma precedente, si provveda *ad hoc*, in caso di necessità, all'aggiornamento dello stesso con l'inclusione dell'intervento o acquisto di interesse.

38.A quale Stazione Appaltante spetta l'obbligo di inserire l'intervento o acquisto in programmazione in caso di ricorso ad altra stazione appaltante per l'espletamento della fase di affidamento e/o di esecuzione?

Ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 37 del Codice, e come ribadito dalla delibera ANAC 582/2023, in caso di ricorso a Centrale di Committenza, Soggetto Aggregatore o altra stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del medesimo Codice o di altra forma di delega della procedura di affidamento o dell'esecuzione dei lavori, l'obbligo di inserimento dell'intervento o acquisto nel programma triennale dei lavori o degli acquisti di beni e servizi è in capo alla stazione appaltante titolare dell'intervento, ovvero la stazione appaltante ricorrente o delegante.

Per quanto sopra e ai sensi di quanto esplicitato nel comma 5 dell'art.37 del Codice, la programmazione non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza le quali ultime redigeranno pertanto il programma solo limitatamente ai propri diretti fabbisogni di interventi o acquisti.

39. Come e in quali tempi si effettua la verifica del raccordo del programma con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza?

Sia il programma triennale di forniture e servizi, limitatamente agli acquisti ricompresi nella prima annualità, che il programma triennale dei lavori, limitatamente all'elenco annuale, devono riportare indicazioni sul raccordo con la pianificazione delle attività delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori, i quali ultimi provvedono alla redazione dei loro piani anche sulla base delle segnalazioni delle acquisizioni di importo superiore al milione di euro raccolte dal Tavolo tecnico.

In particolare nell'art. 8, comma 1, dell'all.I.5 si richiama la necessità di consultare i documenti di pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza: ciò che, in assenza di una disciplina circa la redazione e messa a disposizione di tali atti di pianificazione, è da intendere quale consultazione nella libera forma nella quale ad oggi sono prodotti e resi disponibili dagli stessi soggetti. Tuttavia, con riferimento esclusivo alle categorie merceologiche oggetto dell'obbligo di acquisto tramite i Soggetti aggregatori (articolo 9, comma 3 DL 66/2014 convertito con Legge 89/2014), le stazioni appaltanti dovranno consultare, dal sito www.acquistinretepa.it, la pagina dedicata ai soggetti aggregatori che riporta l'elenco delle iniziative, con l'evidenza del relativo stato.

Relativamente ai tempi entro i quali le amministrazioni acquisiscono le informazioni necessarie ad indicare il ricorso ad una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, si richiama l'attenzione in merito alla distinzione fra il caso della raccolta dell'assenso, ovvero della disponibilità della centrale acquisto di farsi carico della procedura in delega, che deve necessariamente precedere la pianificazione delle attività della stessa Centrale di Committenza o Soggetto aggregatore e quello della verifica preventiva della capienza di accordi quadro o convenzioni, che si basano sulla consultazione di detta pianificazione e che non può pertanto che essere successiva alla stessa.

40. In quali casi nel programma dovrà essere indicato il ricorso a centrale di committenza o soggetto aggregatore?

Il ricorso a centrale di committenza o soggetto aggregatore dovrà essere indicato per gli acquisti della prima annualità del programma triennale di forniture e servizi e nell'elenco annuale di lavori, solo nei casi in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ sia previsto l'obbligo ai fini del DPCM di cui all'art. 9, comma 3 del DL 66/2014 convertito con Legge 89/2014, ovvero l'acquisto rientri fra le categorie rientranti in tale decreto;
- ✓ si sia raccolto l'assenso di un soggetto aggregatore o di una centrale di committenza per l'indizione di procedura in delega nell'anno di riferimento;
- ✓ negli altri casi in cui l'intenzione di ricorrervi sia suffragata dal preventivo assenso della centrale di committenza o del soggetto aggregatore o dalla verifica di capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno secondo le modalità disposte dalla stessa centrale di committenza o Soggetto aggregatore da effettuarsi in fase di redazione del programma e per quanto non si escluda (salvo attivazione di modalità di "prenotazione" o simili) che la stessa

verifica dia esito negativo al momento dell'effettiva adesione.

- ✓ il ricorso a queste forme di centralizzazione sia previsto da norme regionali.

Particolare attenzione va prestata al caso in cui si intenda delegare ad una Centrale di Committenza la procedura di affidamento per la realizzazione di un intervento della programmazione triennale dei lavori come è richiesto di indicare nell'elenco annuale dei lavori (scheda E).

Essendo l'oggetto della programmazione dei lavori riferito ad un intervento che può essere realizzato tramite più appalti, come nel caso siano previste procedure di affidamento distinte per gli eventuali servizi e forniture connessi, l'informazione della scheda E è da intendere che debba riferirsi alla procedura di affidamento per la realizzazione della componente principale dei lavori. Tale interpretazione trova valore anche in considerazione del fatto l'affidamento separato dei servizi e delle forniture connesse, se di importo pari o superiore a 140 mila euro, è oggetto di parallela inclusione nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, e, pertanto, l'eventualità che esso sia delegato a centrale di committenza o soggetto aggregatore sarà ivi indicato.

Nell'indicare, nella scheda H del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e nella scheda E (elenco annuale) del programma triennale dei lavori, la centrale di committenza o il soggetto aggregatore al quale si intende fare ricorso, è richiesta, oltre alla denominazione, anche l'indicazione del relativo codice anagrafico che la identifica all'interno dell'archivio AUSA (Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti) gestito da ANAC. Il codice in oggetto potrà essere reperito consultando detto archivio all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa->